

ARTICOLO II.

Dalle onces sei (peso di Milano) inclusivamente in su è vendita all'ingrosso: al di sotto delle onces sei è vendita al minuto.

ARTICOLO III.

I Tabacchi lavorati si vendono all'ingrosso involti in carta. La vendita dei medesimi al minuto si fa senza carta.

ARTICOLO IV.

I Tabacchi di nuova fabbricazione, o conosciuti sotto altre denominazioni, si venderanno al prezzo di quella classe di Tabacchi espressi nella Tariffa, cui si riferiscono nel loro composto. Il Ministro delle Finanze ne pubblica i rispettivi prezzi.

ARTICOLO V.

Il Decreto e la Tariffa dovranno costantemente ritenersi esposti al pubblico all'ingresso e nel locale interno delle Dispense e de' posti di vendita in sito ove siano comodamente leggibili, sotto pena di lire cento, e di giorni quindici di carcere in caso d'impotenza al pagamento.